



Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca * Ufficio Tecnico

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 64 DEL 04.06.2021

Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

La disponibilità delle risorse per la costituzione del fondo è subordinata alla effettiva copertura finanziaria del relativo intervento.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

L'entità del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del Codice viene fissato come segue:

- per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 1.000.000,00 2,00%
- per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di euro 5.225.000,00 1,80%
- per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di euro 5.225.000,00 1,60%

E' fatta salva la verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio in caso di insufficienza di detti stanziamenti, essi dovranno essere opportunamente adeguati, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile del Settore, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

La quota di fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

- per le opere o lavori:

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, nei limiti di quelle tassativamente elencate dall'art. 113 c. 2 del Codice, una volta concluso il relativo procedimento.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6 - Termini temporali e penalità

Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 3 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti determinando economie di spesa che saranno destinate all'incremento del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Destinazione fondo - Centrale Unica di committenza

Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture per conto del Comune di Vagli Sotto, qualora la centrale unica di committenza ne faccia esplicita richiesta, può essere riconosciuta una percentuale massima del 3% calcolata sull'incentivo previsto all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 8 - Cumulo di incarichi

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti richiesti alle varie figure professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera, lavoro, servizio o fornitura nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale, compatibilmente con le disponibilità dimostrate dallo stesso ad assumere detti incarichi.

Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro o opera più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente Regolamento.

Articolo 9 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs.